

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di settembre

20 settembre 2019

in L'Aquila, Via Saragat n. 10, località Campo di Pile - Casa del Volontariato

alle ore 16 (sedici) e minuti 0 (zero),

davanti a me Dr. DI SILVESTRI PAOLO, Notaio in Tortoreto, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara,

E' PRESENTE:

MILANO LUIGI, nato ad Avezzano (AQ) il 20 ottobre 1951, domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA con sede in L'Aquila, Via Saragat n. 10, località Campo di Pile - Casa del Volontariato, codice fiscale 93024850666 partita IVA 01944830668, costituita con scrittura privata registrata a L'Aquila il 23 settembre 1997 al n. 1878 Serie 3, successivamente a seguito dei verbali per atto pubblico a rogito del Notaio Francesco Benedetti in data 7 febbraio 2011 rep. 78422, registrato a L'Aquila il 9 febbraio 2011 al n. 475 ed in data 10 aprile 2013 rep. 85301, registrato a L'Aquila il 2 maggio 2013 al n. 1479 l'Associazione è stata riconosciuta giuridicamente in data 22 gennaio 2014 ed iscritta al n. 81 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Abruzzo.

Il Comparsante, della cui identità personale, qualifica e poteri al presente atto io Notaio sono certo,

constatato:

- che è stata convocata per oggi in questa sede ed ora (nei modi e termini di statuto) in seconda convocazione (essendo la prima andata deserta) l'assemblea straordinaria della detta Associazione con avviso del 6 settembre 2019 prot. 204/2019 inviato per email in pari data e comunque affisso - sempre come da statuto - presso la sede dell'Associazione;
- che ai sensi del vigente statuto sociale il medesimo assume la Presidenza dell'Assemblea;
- che la medesima Assemblea deve intendersi regolarmente costituita secondo il vigente statuto, essendo presenti di persona o per delega (le quali rimarranno depositate agli atti dell'Associazione) n. 42 (quarantadue) degli attuali n. 56 (cinquantasei) aventi diritto (associati);
- che del Consiglio Direttivo composto da sette componenti sono presenti tutti i componenti e precisamente i signori Carnevale Angelo, Tarquini Andrea, Gallotti Nicola, Pappalepore Gianvito, Petrucci Maria Carmela, Salustro Carlo



oltre ovviamente il Presidente medesimo;

- che dell'Organo di Controllo formato da tre componenti sono presenti le signore Annalisa Fiorenza e Marina Magrini, assente giustificata l'altra.

Il tutto come dal foglio delle presenze che previa sottoscrizione del Presidente con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che nessuno dei presenti ha manifestato opposizione alla discussione del presente

ordine del giorno:

"1. Approvazione progetto di scissione parziale e proporzionale di Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia dell'Aquila a favore di Casa del volontariato ETS.

Delibere inerenti e conseguenti.

2. Varie ed eventuali."

Dichiara quindi aperti i lavori invitando me Notaio in qualità di Segretario a far risultare con il presente pubblico verbale l'andamento degli stessi.

Il Presidente riferisce che - per una migliore organizzazione della attività in vista dell'attuazione della lettera b) comma 2 dell'art. 61 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che prevede un CSV per ogni milione di abitanti - i quattro CSV abruzzesi hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in data 27 dicembre 2017 in cui si prevede che "uno dei CSV vigenti adeguerà la propria struttura e disciplina per divenire unico CSV regionale, assorbendo le risorse degli altri CSV esistenti"; inoltre che "la stessa associazione, prima o contestualmente, dismetterà nel modo che riterrà più opportuno tutte le risorse, i beni, le attività ed i contratti esistenti che non riguardino l'attività di CSV esercitata con i fondi derivanti dal Fondo Speciale per il Volontariato e trasferirà a altro soggetto la proprietà dei beni immobili da essa acquisiti con fondi diversi da quelli derivanti dal Fondo Speciale per il Volontariato".

Quindi propone all'Assemblea un'operazione di scissione parziale omogenea proporzionale con assegnazione a favore di un'associazione (beneficiaria) da costituirsi (con gli stessi associati del COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA) da denominarsi (con la precisazione di cui appresso) CASA DEL VOLONTARIATO PROVINCIALE con sede legale in L'Aquila, Via Giuseppe Saragat n. 10, di parte del suo patrimonio. In sede di atto di scissione verrà mutata la denominazione del COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA in CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO ABRUZZO, con sede legale in L'Aquila adottandosi un nuovo statuto adeguato a quanto previsto dall'art. 61 del D. Lgs. 117/2017. Il tutto ex art. 42 bis C.C..

Prima di passare oltre il Presidente precisa che a parziale modifica di quanto previsto nella documentazione allegata e nel progetto di scissione la denominazione della nuova associazione sarà CASA DEL VOLONTARIATO PROVINCIALE e non CASA DEL VOLONTARIATO.

Il Presidente illustra le modalità di esecuzione della detta scissione spiegando che essa avverrà mediante trasferimento di parte del patrimonio del COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA (che pertanto non si scioglierà, ma continuerà l'attività) alla CASA DEL VOLONTARIATO PROVINCIALE con sede legale in L'Aquila, il tutto ai sensi dell'articolo 2506 C.C..

Con tale scissione si andrà ad assegnare alla nuova associazione beneficiaria tutti i beni acquistati e/o costruiti con elargizioni pervenute in seguito al sisma 2009 i cui elementi patrimoniali, attivi e passivi, sono individuati nel progetto di scissione che qui si allega sotto la lettera "B". Si allegano altresì:

la relazione del Consiglio Direttivo del COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA sul progetto di scissione sotto la lettera "C",

il nuovo statuto del COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA con la nuova denominazione di CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO ABRUZZO sotto la lettera "D",

lo statuto della nuova associazione che verrà costituita a seguito della scissione CASA DEL VOLONTARIATO PROVINCIALE sotto la lettera "E"

lo stato patrimoniale in un unico inserto sotto la lettera "F",

previa sottoscrizione del Comparsante con me Notaio.

Per effetto della scissione e, in conseguenza del relativo trasferimento dei predetti beni, il patrimonio netto contabile della associazione oggi esistente e che sarà oggetto di scissione si ridurrà da Euro 2.480.351,81 (Euro 2.480.351,81

duemilioni quattrocentottantamila trecentocinquante e ottantuno centesimi) ad Euro 144.687,32 (Euro centoquarantaquattromila seicentottantasette e trentadue centesimi) mentre Euro 2.335.664,49 (Euro duemilioni trecentotrentacinquemila seicentosessantaquattro e quarantanove centesimi) - valore alla data attuale - costituirà il valore del patrimonio netto assegnato alla associazione beneficiaria di nuova costituzione.

Il Presidente precisa che il trasferimento del complesso di beni e diritti oggetto di scissione ed i relativi effetti contabili produrranno efficacia in accordo col disposto dell'art. 2506 quater C.C., quindi dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Abruzzo.



A questo punto, il Presidente dà atto:

- che il progetto di scissione (sopra allegato), redatto in data 20 agosto 2019 a norma dell'art. 2506 bis C.C., è stato pubblicato in data 21 agosto 2019 sul sito Internet dell'associazione a norma dell'articolo 2501 ter, commi terzo e quarto come espressamente riportato e richiamato dall'art. 2506 bis ultimo comma C.C.;
- che, in particolare, nel citato progetto di scissione, oltre agli elementi indicati nell'art. 2501 ter C.C. (in quanto compatibile), risulta la indicazione (descrizione) degli elementi patrimoniali da assegnare alla nuova associazione beneficiaria (e segnatamente gli immobili in L'Aquila e censiti al Catasto dei fabbricati del Comune di L'Aquila - Sezione 6 al foglio 2 n. 918 subb. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16 e 17), precisandosi che non è previsto alcun conguaglio in danaro;
- che ai sensi dell'art. 2506 ter III comma, secondo inciso gli articoli:
2501 quater (situazione patrimoniale),
2501 quinquies (relazione dell'organo amministrativo) e
2501 sexies (relazione degli esperti)
richiamati dal detto art. 2506 ter, non si applicano nel caso di specie in quanto la scissione verrà effettuata mediante la costituzione di una nuova associazione senza alcuna previsione di criteri di attribuzione diversi da quelli proporzionali;
- che ad ogni buon conto è stata redatta (ai sensi dell'art. 2501 quinquies, richiamato dall'art. 2506 ter) la relazione degli amministratori in data 20 agosto 2019 e la situazione patrimoniale al 31 luglio 2019 che sono state sopra già allegate;
- che nella sede dell'associazione nei modi e termini di cui all'art. 2501 septies richiamato dall'art. 2506 ter, ultimo comma, C.C. sono rimasti depositati il progetto di scissione, i bilanci degli ultimi tre esercizi dell'associazione in oggetto con le relative relazioni (che qui si allegano in un unico inserto sotto la lettera "G") e le relazioni ex art. 2501 quinquies;
- che è decorso il termine di trenta giorni di cui ai citati articoli 2501 ter, commi terzo e quarto C.C. come richiamato dall'art. 2506 bis ultimo comma C.C. e 2501 septies C.C. (richiamato dall'art. 2506 ter, ultimo comma, C.C.);
- che la scissione è ammissibile in quanto l'associazione non si trova in liquidazione, né nell'attuale statuto è espressamente esclusa tale operazione;
- che il progetto di scissione non prevede un trattamento particolare riservato agli associati, né vantaggi per gli amministratori;
- che lo statuto delle associazioni partecipanti alla scissione sono stai sopra allegati. Il Presidente illustra

lo statuto del COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA (come modificato) e quello della nuova associazione (che nascerà a seguito della scissione);

- che tutti gli effetti civilistici, contabili e fiscali dell'operazione avranno decorrenza secondo il disposto dell'art. 2506 quater C.C..

A questo punto il Presidente, dopo breve discussione mette ai voti per alzata di mano i punti di cui all'ordine del giorno (approvazione del progetto di scissione) e mi chiede di verbalizzare che l'assemblea, con il parere favorevole del Consiglio Direttivo e dell'organo di Controllo, a maggioranza dei presenti e precisamente con il voto favorevole di quarantuno associati (con 1 - un - voto contrario da parte dell'associato "Comunità XXIV luglio" e nessun astenuto)

d e l i b e r a

- di approvare la situazione patrimoniale alla data 31 luglio 2019 sopra allegata;

- di approvare ex art. 42 Bis C.C. la scissione parziale del COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA CON la costituzione di un'associazione la quale assumerà la denominazione di CASA DEL VOLONTARIATO PROVINCIALE con sede legale in L'Aquila, mediante l'approvazione del progetto di scissione depositato e pubblicizzato ai sensi di legge e quindi mediante l'assegnazione dei beni descritti nel ridetto progetto di scissione alla CASA DEL VOLONTARIATO PROVINCIALE con sede legale in L'Aquila. Sin da ora l'Assemblea delibera - con le medesime suindicate maggioranze - con astensione della Comunità XXIV luglio - di stabilire che a comporre gli organi amministrativo e di controllo della nuova associazione fino all'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo 2019 siano gli stessi componenti della odierna associazione che si scinde nominando all'uopo come componenti del Consiglio Direttivo i signori Milano Luigi (Presidente), Pappalepore Gianvito (Vice Presidente), Carnevale Angelo, Tarquini Andrea, Gallotti Nicola, Petrucci Maria Carmela e Salustro Carlo e come componenti dell'Organo di Controllo le signore Di Francesco Viviana, Fiorenza Annalisa e Magrini Marina;

- di approvare il nuovo statuto del COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA come sopra allegato (portante soprattutto l'adeguamento alla lettera b) comma 2 dell'art. 61 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed il cambio della denominazione) e lo statuto della nuova associazione (denominata CASA DEL VOLONTARIATO PROVINCIALE), il tutto ovviamente all'esito della scissione;

- di autorizzare il Presidente dell'Associazione signor



MILANO LUIGI (che ovviamente presente accetta)

all'adempimento di tutte le pratiche e formalità occorrenti per l'esecuzione della odierna deliberazione, compresa la firma del successivo atto di scissione. In caso di suo impedimento viene autorizzato a termini di statuto il Vice Presidente signor PAPPALEPORE GIANVITO, nato a L'Aquila il 23 novembre 1957 (che presente accetta).

I medesimi signori MILANO LUIGI e PAPPALEPORE GIANVITO vengono espressamente e per quanto di bisogna specificatamente autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1395 C.C..

Il medesimo legale rappresentante del COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA viene altresì espressamente autorizzato a compiere gli adempimenti di legge, anche ai sensi della L.R. 13/05 e s.m.i.. e apportare le modifiche al presente richieste dagli Organi Competenti.

Chiude l'Assemblea alle ore 17 (diciassette) e minuti 45 (quarantacinque).

Il Comparsente mi esonera espressamente dalla lettura di tutti gli allegati.

Si invocano tutti i benefici fiscali del settore ricorrendone i presupposti.

Richiestomi, ricevo il presente atto da me Notaio letto al Comparsente in Assemblea il quale, su mia espressa domanda, lo approva.

Scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici ed in parte scritto di mio pugno, consta di fogli quattro per pagine dodici e fin qui della tredicesima.

Viene sottoscritto dal Comparsente e da me Notaio.

F.to: Milano Luigi - Paolo Di Silvestri



Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia dell'Aquila
Via Saragat c/o Casa del Volontariato - 67100 L'Aquila
PEC: csvaq@csvaqpec.it | C. F. 93024850666 | P. IVA 01944830668
Iscritto al n. 81 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Abruzzo

Allegato " B " al mio Atto

N. 5700 di rep. N. 4569 di racc.

PROGETTO DI SCISSIONE

- 1) CSV REGIONALE
- 2) CASA DEL VOLONTARIATO





PREMESSA

Il Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia dell'Aquila è stato costituito nel 1997 e, nello stesso anno ha partecipato al "Bando per la costituzione e l'istituzione di Centri di Servizio per il Volontariato di cui all'art.15 della legge 266/1991 e ai decreti 21 novembre 1991 e 2 dicembre 1994" (BURA del 25.07.1997) emanato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Abruzzo.

Lo stesso Comitato di Gestione nella seduta del 16.03.1998 delibera di istituire il Centro di Servizio "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato" per la provincia dell'Aquila.

Il 6 aprile 2009 con il terremoto che colpisce la città dell'Aquila e i comuni limitrofi il Coordinamento si trova a raccogliere la sfida della ricostruzione: nell'assemblea del mese di maggio 2009 i soci deliberano di costruire la "Casa del Volontariato" e di convogliare le donazioni raccolte verso questo obiettivo.

Dall'anno 2009 il Coordinamento ha presentato il bilancio consuntivo con due sezioni distinte:

- 1) Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell'Aquila
- 2) Casa del Volontariato e dell'Associazionismo – gestione sisma 2009 e progetti extra legge 266/91.

Il Codice del Terzo settore – decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 – all'art. 61 illustra l'accREDITAMENTO dei nuovi Centri di Servizio per il Volontariato; in particolare, al comma 2 prevede che l'Organismo Nazionale di Controllo (ONC) potrà accreditare un CSV per ogni milione di abitanti.

La Regione Abruzzo ha una popolazione di circa 1.300.000 abitanti: i presidenti dei quattro CSV attuali hanno lavorato per definire un protocollo d'intesa per la creazione di un unico CSV regionale.





L'art. 101 comma 6 del D.Lgs. 117/2017 prevede che saranno valutati al fine dell'accreditamento come Centri di Servizio per il Volontariato gli enti già istituiti tali o, eventualmente, l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione.

"In ragione di detta previsione normativa i CSV abruzzesi concordano che la modalità migliore per la realizzazione del processo di unificazione giuridica sia quello della confluenza delle risorse, beni, attività e personale dei CSV esistenti in uno di essi (ente veicolo), previa adozione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche statutarie occorrenti per l'adeguamento della disciplina interna alle previsioni dell'art. 61 D.Lgs.117/2017."

Al punto 2) lettera a) del protocollo sottoscritto in data 27.12.2017 dai 4 CSV abruzzesi si prevede che "uno dei CSV vigenti adeguerà la propria struttura e disciplina per divenire unico CSV regionale, assorbendo le risorse degli altri CSV esistenti; al punto 2 lettera c), inoltre, si definisce che "la stessa associazione, prima o contestualmente, dismetterà nel modo che riterrà più opportuno tutte le risorse, i beni, le attività ed i contratti esistenti che non riguardino l'attività di CSV esercitata con i fondi derivanti dal Fondo Speciale per il Volontariato e trasferirà ad altro soggetto la proprietà dei beni immobili da essa acquisiti con fondi diversi da quelli derivanti dal FSV".

Il progetto di scissione prevede:

- 1) La modifica dell'attuale statuto del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia dell'Aquila - già accreditato nel 1998 come CSV della provincia dell'Aquila - per adeguare lo stesso a quanto previsto dall'art. 61 del D. Lgs. 117/2017
- 2) La creazione di un ente - coordinamento provinciale - cui sarà intestata la proprietà dei





beni immobili e mobili acquisiti con fondi diversi da quelli derivanti dal Fondo Speciale per il Volontariato.

L'ente "Coordinamento delle associazioni di Volontariato della provincia dell'Aquila" come già detto, dal 2009 ha sempre presentato due sezioni distinte di bilancio (CSV e Casa del Volontariato/gestione sisma e progetto extra legge 266/1991); pertanto è necessario aggiornare i documenti contabili già predisposti in modo suddiviso dal 2009 ad oggi e intestarli ai nuovi enti.

ENTI CHE PARTECIPANO ALLA SCISSIONE

- 1) CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO ABRUZZO ETS denominato CSV ABRUZZO ETS, con sede legale in L'Aquila, Via Giuseppe Saragat n. 10, CF 93024850666; il patrimonio assegnato all'ente è quello previsto dai documenti contabili al 31.07.2019 denominati "Risorse ex lege 266" (allegato 1 – statuto; allegato 2 stato patrimoniale al 31.07.2019);
- 2) CASA DEL VOLONTARIATO ETS con sede legale in L'Aquila, via Giuseppe Saragat n. 10, codice fiscale da definire dopo l'approvazione dello statuto da parte dell'assemblea dei soci; il patrimonio assegnato all'ente è quello previsto dai documenti contabili al 31.07.2019 denominati "Risorse extra legge 266" (allegato 3 – statuto; allegato 4 stato patrimoniale al 31.07.2019)

SOCI

Tutte le associazioni iscritte al 31.12.2018 nel libro soci del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia dell'Aquila sono socie del CSV Abruzzo e del Coordinamento "Casa del Volontariato".

ELEMENTI PATRIMONIALI

L'esatta descrizione degli elementi da assegnare a ciascuno degli enti è il seguente.





1) CSV avrà l'assegnazione di tutti i beni acquistati con il Fondo Speciale del Volontariato dal

1999 ad oggi e più specificatamente:

a) Mobili e computer	€ 108.080,05
b) Depositi cauzionali	€ 1.500,00
c) Crediti	€ 68.069,31
d) Disponibilità liquide	€ 75.118,01
e) Utili a nuovo	€ 232,12
f) TFR	€ 69.994,44
g) Debiti	€ 74.460,76

2) CASA DEL VOLONTARIATO avrà l'assegnazione di tutti i beni acquistati e/o costruiti con donazioni pervenute in seguito al sisma 2009:

a) Immobile	€ 1.968.669,47
b) Pulmino Peugeot Expert	€ 20.400,00
c) Pulmino Fiat Ducato	€ 10.000,00
d) Casa associazionismo	€ 222.702,00
e) Azioni Banca Etica	€ 590,00
f) Crediti	€ 122.194,00
g) Disponibilità liquide	€ 21.509,02
h) Patrimonio	€ 1.968.669,47
i) Riserve	€ 144.293,02
j) Fondi rischi e oneri	€ 222.702,00



Autore

Francesco



Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia dell'Aquila
Via Saragat c/o Casa del Volontariato - 67100 L'Aquila
PEC: csvaq@csvaqpec.it | C. F. 93024850666 | P. IVA 01944830668
Iscritto al n. 81 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Abruzzo

Allegato ".....e....." al mio Atto
N. 5700 di rep. N. 4569 di racc

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SUL PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE A FAVORE DI CASA DEL VOLONTARIATO ETS

AI SENSI DEGLI ARTT. 2506-TER E 2501-QUINQUIES DEL CODICE CIVILE





Signori soci,

presentiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione il progetto di scissione parziale del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia dell'Aquila (ente scisso) in favore di Casa del volontariato ETS (ente beneficiario).

La presente relazione illustra il Progetto di Scissione, in conformità a quanto previsto dagli art. 2506-ter e 2501-quinquies del codice civile.

1. PREMESSA

Alla data della presente relazione, il Coordinamento è un ente attivo dal 1997 che svolge le seguenti attività:

- Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell'Aquila
- Casa del Volontariato e dell'Associazionismo e progetti extra L. 266/91

Per effetto della Scissione, all'ente beneficiario Casa del Volontariato ETS verrà trasferito il complesso aziendale attualmente di proprietà dell'ente scisso che svolge l'attività di gestione della Casa del Volontariato e dell'Associazionismo e progetti extra L. 266/91; mentre l'ente scisso rimarrà titolare del complesso aziendale che svolge l'attività di Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell'Aquila.

All'esito della scissione emergeranno due distinti enti, ciascuno focalizzato sul proprio oggetto sociale e con obiettivi ben identificati.

2. ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELLA SCISSIONE

L'operazione muove dalla considerazione che nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 27.12.2017, il coordinamento "dismetterà tutte le risorse, i beni, le attività e i contratti esistenti che non riguardino l'attività di CSV". In particolare il Coordinamento (ente scisso) adatterà lo





statuto concordato con gli altri tre CSV della Regione Abruzzo, cambierà la denominazione in CSV Abruzzo ETS e provvederà alla fusione/accettazione di donazione di rami di azienda, in modo da attuare quanto definito nella manifestazione d'interesse inviata all'ONC entro il 15 luglio 2019 ed adeguarsi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

3. PRINCIPALI PROFILI GIURIDICI DELLA SCISSIONE

L'operazione sarà attuata mediante scissione parziale del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia dell'Aquila a favore di Casa del Volontariato ETS, ai sensi degli art. 2506 e seguenti del codice civile e secondo le modalità e le condizioni contenute nel Progetto di Scissione.

Oggetto di assegnazione all'ente beneficiario sarà il complesso aziendale descritto a pag. 5 del progetto di scissione.

Per effetto della scissione, i soci del Coordinamento (ente scisso) saranno soci dell'ente Casa del Volontariato ETS (ente beneficiario).

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2506-ter e 2501-quater del codice civile, la scissione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali al 31 luglio 2019. Le situazioni patrimoniali dell'ente scisso e dell'ente beneficiario sono messe a disposizione dei soci, unitamente al progetto di scissione, secondo i modi e i tempi di legge.

3.1 MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ENTE SCISSO

Allo statuto dell'ente scisso saranno apportate le modifiche concordate con i tre CSV della Regione Abruzzo. Lo statuto dell'ente scisso è riportato in allegato alla presente relazione quale Allegato 1.

3.2 STATUTO DELL'ENTE BENEFICIARIO





Il testo del nuovo statuto dell'ente beneficiario è accluso al Progetto di Scissione quale Allegato 3.

4. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA ED EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SCISSIONE

Per effetto della scissione, all'ente beneficiario sarà assegnato il complesso aziendale "Casa del Volontariato e progetti extra legge 266/91" e l'ente scisso rimarrà titolare del complesso aziendale "Centro di Servizio per il Volontariato".

Di conseguenza, gli elementi dell'attivo e del passivo facenti parte del complesso aziendale "Casa del Volontariato" indicati nel Progetto di scissione e rappresentati nella situazione patrimoniale quale Allegato 4, verranno assegnati all'ente beneficiario, mentre rimarranno in capo all'ente scisso gli elementi dell'attivo e del passivo facenti parte del complesso aziendale "Centro di Servizio per il Volontariato", indicati nel progetto di scissione e rappresentati nella situazione patrimoniale quale Allegato 2.

La scissione avverrà ai valori contabili a cui gli elementi dell'attivo e del passivo oggetto di trasferimento in favore dell'ente beneficiario sono iscritti nella contabilità dell'ente scisso.

Di seguito si riepilogano schematicamente gli effetti patrimoniali indicati sui patrimoni netti contabili dell'ente scisso e dell'ente beneficiario con indicazione della situazione al 31.07.2019.



Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia dell'Aquila
Via Saragat c/o Casa del Volontariato - 67100 L'Aquila
PEC: csvaq@csvaqpec.it C. F. 93024850666 I P. IVA 01944830668
Iscritto al n. 81 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Abruzzo

	CASA	CSV	COORDINAMENTO
IMMOBILE	1.938.269,47		1.938.269,47
PULMINI	30.400,00		30.400,00
CASA ASS.NISMO	222.702,00		222.702,00
ARREDI E MACCHINE UFFICIO		108.080,05	108.080,05
CAUZIONI		1.500,00	1.500,00
AZIONI	590,00		590,00
CREDITI	122.194,00	68.069,31	190.263,31
LIQUIDITA'	21.509,02	75.118,01	96.627,03
TOTALE ATTIVO	2.335.664,49	252.767,37	2.588.431,86
PATRIMONIO	1.968.669,47		1.968.669,47
RISERVE	144.293,02		144.293,02
FONDO RISCHI	222.702,00		222.702,00
FONDO AM.TO		108.080,05	108.080,05
UTILE		232,12	232,12
TFR		69.994,44	69.994,44
DEBITI		74.460,76	74.460,76
TOTALE PASSIVO E NETTO	2.335.664,49	252.767,37	2.588.431,86

5. COMPOSIZIONE DELLA BASE ASSOCIATIVA

I soci dell'ente scisso, che sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e delle altre informazioni a disposizione dell'ente scisso alla data della presente relazione sono indicati nell'Allegato 5 (n. 66 associazioni socie).



Allegato ".....8....." al mio Atto

N. 5700 di rep. N. 4568 di racc.

PREAMBOLO

(farà riferimento alla storia dei CSV provinciali Abruzzesi, alle linee - guida di riforma del Terzo Settore, alle prospettive e agli orizzonti che si profilano in Abruzzo, in Italia e nel mondo , attinenti l'azione sociale e culturale deli Enti di terzo settore).



Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione "Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata "Centro Servizi per il volontariato Abruzzo - ETS" o, ancora informale abbreviata, "CSV Abruzzo - ETS", d'ora in avanti anche CSV. L'utilizzazione dell'indicazione "Ente del Terzo Settore" ovvero dell'acronimo "ETS", è condizionata all'avvenuta iscrizione dell'associazione nella sezione di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Una volta perfezionata detta iscrizione l'indicazione o l'acronimo di cui sopra dovranno essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale in L'Aquila Via Giuseppe Saragat, 10 e sedi effettive, ai sensi del Art. 46 c.c., nelle province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo individuate dal Consiglio Direttivo, che è l'Organo di Amministrazione dell'associazione. CSV Abruzzo è una Associazione del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017, riconosciuta, senza fine di lucro, apartitica e aconfessionale. Fondata sui principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo sanciti dalla Costituzione Italiana, assume a proprio riferimento la Carta della Rappresentanza.

Il CSV non ha scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste nello statuto. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 2 - FINALITA'

CSV Abruzzo ETS persegue l'obiettivo di realizzare, direttamente, unitamente, o tramite terzi, in via esclusiva o comunque principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si propone lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore realizzando ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato negli Enti del Terzo Settore x, per l'interesse generale e con i criteri di qualità, economicità, territorialità e prossimità, universalità, non discriminazione e pari opportunità, pubblicità e trasparenza, di cui all' art. 63, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Denominato "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore").

Si propone, in tal senso, di organizzare, gestire ed erogare i servizi di cui al n.2 del successivo articolo 3, al fine di promuovere e consolidare la presenza e il ruolo dei volontari negli Enti del terzo settore in Abruzzo, senza distinzione tra Enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato. Il tutto nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d) del Codice del Terzo Settore.

Autore Leggo

Red. D.



Art. 3 - ATTIVITA' E SERVIZI

1. il CSV svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, comma 1, lettere:
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo favorendo la crescita, il coordinamento e l'efficacia dell'Organizzazioni di Volontariato e di gli altri Enti del terzo settore;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Saranno svolte iniziative sociali con finalità educative e di cittadinanza attiva;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il CSV Abruzzo, nel rispetto delle norme del Capo II, Titolo VIII del Codice del Terzo Settore, erogherà i seguenti servizi:
 - a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
 - b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
 - c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della



rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

- d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
 - e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
 - f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.
3. L'associazione può svolgere ogni altra attività diversa ritenuta idonea alla realizzazione dei fini statuari purché secondarie e/o strumentali rispetto a quelle sopra elencate ed ai sensi e con i criteri dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, non incompatibili con la sua natura e realizzate nei limiti, nelle forme e alle condizioni di legge. L'individuazione di dette attività, tempo per tempo, è affidata al Consiglio Direttivo.
4. I servizi del CSV come richiamati nell'art. 63 D. Lgs. 117/2017, a seguito dell'accreditamento di cui all'art. 61 del Codice del Terzo settore, sono erogati attraverso le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN), di cui all'art. 62 del Codice del terzo settore. È fatto divieto, con tali risorse, di effettuare direttamente erogazioni in danaro nonché trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti con le medesime risorse.
5. Il CSV potrà avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite anche attraverso l'erogazione di servizi a pagamento.
6. Le risorse di cui al comma precedente sono gestite con contabilità separata.
7. Per poter perseguire pienamente le finalità statuarie, il C.S.V. potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato, compreso imprese strumentali. Potrà, altresì, attivare intese, convenzioni e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato e altri enti del terzo settore, amministrazioni pubbliche, imprese ed altri enti privati, nel rispetto del Titolo VII del Codice del terzo settore.
8. L'Associazione può partecipare a progetti e programmi di altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe.

Art. 4 - APPARTENENZA: ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. Sono Soci Fondatori del CSV Abruzzo i soci degli enti gestori dei CSV abruzzesi al momento dell'approvazione del presente Statuto. Gli stessi sono ammessi come soci e con la predetta qualità di Fondatori, e vengono iscritti nel libro dei soci a seguito dell'approvazione del presente Statuto.

Autore Lg 5

Red 12



2. Possono far parte quali soci ordinari dell'associazione le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore aventi sede legale in Abruzzo, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 - esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile - che ne facciano richiesta e che si riconoscono nei principi, nei valori e nelle norme contenute nello statuto, nei regolamenti e nelle delibere dell'Associazione.
3. Sono considerati Enti del Terzo Settore a rilevanza regionale quelli aventi sede legale in Abruzzo, a struttura federale (un ente di livello superiore che associa gli altri) e costituiti da Enti del Terzo Settore con sede legale ed attività svolte in almeno 2 province della regione Abruzzo. Allo scopo di garantire le finalità di cui all'art 61 comma 1 lett. g) D. Lgs. 117/2017, gli Enti a rilevanza regionale potranno far parte quali soci ordinari del CSV Abruzzo unicamente attraverso l'Ente di livello superiore o quello che dagli Enti federati venga scelto e delegato a tanto.
4. Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma, secondo le modalità e con le allegazioni documentali stabilite dal medesimo organo. L'aspirante socio dovrà altresì eleggere domicilio per le comunicazioni da parte del CSV con indicazione di un numero di fax o di un indirizzo di posta elettronica certificata ad esso riferibile. Il consiglio Direttivo deve entro 90 giorni deliberare sull'ammissione o sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione dandone immediata comunicazione scritta agli interessati ed iscrivendo la delibera sul libro degli associati. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile.
5. L'ammissione a socio ordinario è subordinata all'impegno dell'aspirante socio a condividere le finalità e a partecipare alle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto anche - ove se ne presenti la necessità - dichiarando la disponibilità a concorrere alle esigenze organizzative del CSV con i propri mezzi e le proprie strutture, ad assumersi gli obblighi connessi alla qualità di socio, a rispettare principi, valori e norme del presente statuto e di tutte le norme dell'associazione, a versare la quota associativa all'ingresso, quella annuale e i contributi eventualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione. L'aspirante socio e chi ne ha la rappresentanza legale non devono trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il CSV e il rappresentante legale non deve aver subito condanne penali per delitti non colposi (salvo che per le stesse sia intervenuta piena riabilitazione) né essere o essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti o iscrivibili nel casellario giudiziale o di irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività. Non deve altresì aver posto in essere condotte incompatibili con i CSV e/o comunque con i principi, i valori e le norme del presente statuto. Devono avere statuti conformi alla Costituzione ed alle leggi vigenti e rispettosi del principio di democraticità della struttura associativa.
6. La qualità di socio si perde per recesso, scioglimento dell'ente, per esclusione deliberata motivatamente dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
7. Il socio può essere escluso per:
 - Violazione degli obblighi previsti dal presente statuto.
 - Difetto sopravvenuto di uno dei requisiti previsti nel presente articolo



- Gravi motivi, che abbiano recato un pregiudizio all'attività ed al funzionamento dell'Associazione.
 - Morosità nell'eventuale pagamento della quota sociale e degli importi eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
8. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi cessati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
 9. Il recesso dalla qualità di socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale e produce i suoi effetti con delibera di presa d'atto del Consiglio stesso.
 10. Le esclusioni vengono decise dai medesimi organi e con le medesime modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci hanno il *diritto*:
 - se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, di votare direttamente o indirettamente in assemblea con le modalità, le forme e le eccezioni appresso specificate, ed in particolare di eleggere democraticamente gli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, fermo restando che, come appresso ulteriormente specificato, la maggioranza dei voti di ciascuna assemblea è attribuita alle organizzazioni di volontariato, e che il CSV stabilisce misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati e misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;
 - di essere informati sulle attività del C.S.V. e controllarne l'andamento;
 - di esaminare secondo le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti;
 - di frequentare i locali del C.S.V.;
 - di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal C.S.V.;
 - di concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci del C.S.V., nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
2. I soci hanno l'*obbligo* di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; di partecipare attivamente nella gestione del CSV rispettando la disponibilità dichiarata con la domanda di ammissione, versare la quota associativa e le altre quote richieste e deliberate dall'Assemblea, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali del C.S.V.:
 - l'Assemblea Regionale ;
 - le Delegazioni Territoriali;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo;
 - il Collegio dei garanti;

Milano Lega

Rosa D.



2. Il consiglio direttivo ed il presidente svolgono le funzioni di organo di amministrazione di cui all'art. 26 del Codice del Terzo settore nelle modalità disciplinate dal presente statuto.
3. Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti specifici di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui all'art. 61, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 117/2017
4. La candidatura ad elezioni politiche europee, nazionali e locali causa automaticamente la sospensione da qualsiasi incarico all'interno del CSV fino alla proclamazione degli eletti.
5. I componenti degli organi sociali a carico dei quali siano stati emessi provvedimenti giudiziari non definitivi e per delitti non colposi dell'Autorità giurisdizionale penale, o che siano iscritti nel registro degli indagati possono essere sospesi dall'incarico, da parte del Collegio dei Garanti, fino al termine del procedimento con archiviazione o sentenza passata in giudicato.
6. In attuazione delle facoltà previste dall'art. 26 comma 3 del Codice del Terzo Settore, non può far parte degli organi sociali del CSV (a meno che non si tratti del rappresentante nominato dall'Organismo Territoriale di Controllo nell'organo di controllo) e, se eletto e/o nominato, decade dall'incarico:
 - a. Chi si trovi nelle condizioni descritte nell'art. 61, c. 1, lett. i) punti 1-2-3-4 del Codice del Terzo Settore
 - b. Chi abbia responsabilità diretta all'interno di organismi istituzionalmente preposti al finanziamento e/o al controllo del CSV
 - c. Chi abbia incarichi di governo nazionale o presso gli enti locali o incarichi di amministrazione presso le gli enti prevalentemente partecipati o controllati da enti pubblici;
 - d. Chi abbia o abbia avuto, fino a 5 anni dalla cessazione, rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione a progetto o qualunque altro tipo di collaborazione a titolo oneroso con il CSV;
 - e. I presidenti e componenti dell'organo di amministrazione di enti di qualsiasi tipo, di regime pubblicistico o privatistico, che abbiano o abbiano avuto, fino a 5 anni dalla cessazione, rapporti continuativi di consulenza professionale, fornitura o qualunque altro tipo di collaborazione a titolo oneroso con il CSV;
 - f. Chi si trovi o si sia trovato, fino a 5 anni dalla cessazione, in qualsiasi altra posizione di conflitto di interessi con il CSV;
 - g. Chi abbia subito condanne penali per delitti non colposi (salvo che per le stesse sia intervenuta piena riabilitazione) o sia o sia stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti o iscrिवibili nel casellario giudiziale o di irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività;
 - h. Chi sia interdetto, inabilitato, fallito;
 - i. Con riguardo all'Organo di Controllo, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei componenti degli altri organi del CSV;
 - j. Il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado di tutti i soggetti che si trovino nelle situazioni di incompatibilità fin qui menzionate.



Art. 7 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e programmazione del C.S.V. Abruzzo. L'assemblea è composta dai soci ed è convocata dal presidente Regionale.
2. Ciascun socio dispone, per il tramite del suo rappresentante, di un voto.
3. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e munita della copia del documento di identità del rappresentante legale del socio. E' ammessa al massimo una sola delega.
4. Per garantire l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato (Art. 61 lett. f del Codice del Terzo Settore) si utilizzerà un meccanismo di voto ponderato attribuendo un numero di voti maggiore all'insieme dei soci che hanno la qualifica di OdV. In particolare nel momento della convocazione dell'assemblea, qualora i soci convocati ed aventi diritto di voto non siano costituiti in maggioranza semplice da organizzazioni di volontariato, al voto che verrà espresso da ciascuna delle OdV verrà attribuito un valore numerico superiore a uno ed accresciuto proporzionalmente fino a costituire, sommato a quello delle altre OdV, la maggioranza semplice, secondo la seguente formula:

$$1 \text{ sta al totale delle OdV convocate) come } x \text{ sta al totale degli ETS non OdV convocati} + 1).$$
 Il valore della "x" sarà quello attribuito al voto della singola OdV.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno due volte l'anno. Essa si riunisce in ogni caso entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quinto (1/5) dei Soci o dalla metà dei componenti il Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro trenta giorni dalla richiesta.
6. L'assemblea è convocata dal Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.
7. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria è valida in presenza dei tre quarti dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida in presenza di almeno la metà dei soci. Con i presupposti previsti dall'art. 24 comma 4 D. Lgs. 117/2017 potranno essere previste e disciplinate con apposito regolamento assemblee separate.
9. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
10. Per deliberare le modifiche dello statuto, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le altre delibere occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
11. L'Assemblea in sede ordinaria:

- approva il programma generale annuale di attività del C.S.V.

Antonio Legi

Roberto



- approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
 - provvede alla elezione, alla nomina ed alla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e del Collegio dei Garanti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - discute ed approva le proposte di Regolamento, predisposte dal Consiglio Direttivo, per il funzionamento degli organi sociali;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sul riesame dell'esclusione degli associati;
 - delibera su ogni altra materia attribuita dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza
12. L'Assemblea in sede *straordinaria* delibera sulle seguenti questioni:
- modifica dello Statuto;
 - scioglimento del C.S.V. Abruzzo e devoluzione del suo patrimonio;
 - trasformazione, fusione o scissione del C.S.V.
13. Per ragioni d'ordine e per favorire la partecipazione alla discussione (art. 61 comma 1 lett. g) e h) D. Lgs. 117/2017) l'assemblea ordinaria, quando se ne presenti la necessità o opportunità in relazione a ragioni di ordine e comunque nel caso dell'elezione delle cariche sociali, potrà essere svolta con tavoli di lavoro dei soci delle delegazioni territoriali e con successiva espressione del voto in assemblea tramite un numero di 8 soci designati per ogni delegazione 5 dei quali appartenenti al novero delle rispettive ODV associate. Nella convocazione saranno specificate le predette modalità di svolgimento. Le votazioni verranno espresse con i medesimi criteri, forme e modalità previsti nei precedenti commi del presente articolo.
14. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e presso le altre sedi di delegazione.

Art. 8 - DELEGAZIONI TERRITORIALI

1. Al fine di rispettare la partecipazione e la rappresentatività nei territori provinciali, con criteri di pariteticità fra di essi, e in attuazione dell'art. 61 c. 1 lett. g) e h) del Codice del Terzo Settore, il CSV Abruzzo ETS articola la propria presenza sul territorio con quattro delegazioni territoriali, una per provincia, le quali potranno provvedere, d'intesa con il CSV, all'apertura di sportelli anche infraprovinciali, ove necessario.
2. Sono enti aderenti alle delegazioni territoriali gli associati aventi sede legale nelle delle province di competenza. Le delegazioni territoriali concorrono alla programmazione delle attività del CSV, rappresentando agli organi amministrativi regionali le esigenze di ciascun territorio.
3. In particolare le delegazioni territoriali:
 - Svolgono un ruolo di reale collegamento tra gli Enti del Terzo Settore presenti sul territorio, favorendo le relazioni e la collaborazione tra gli stessi ed in particolare tra questi e le istituzioni pubbliche locali;
 - Promuovono iniziative territoriali volte alla realizzazione delle finalità e degli scopi del CSV Abruzzo così come indicati nel presente statuto;
 - Relativamente alla gestione del CSV la delegazione territoriale:



- o Attua il programma annuale del CSV Abruzzo nel territorio di competenza;
 - o Raccoglie le istanze e valuta i bisogni espressi dagli Enti del Terzo Settore del territorio e trasmette tali proposte ed esigenze al CSV Abruzzo che dovrà valutarle ed eventualmente farle proprie nella programmazione e nella realizzazione dei servizi;
 - o Informa sui servizi erogati dalle strutture operative del CSV e favorisce la partecipazione alle iniziative in programma;
 - o Valuta l'efficacia e la qualità dei servizi erogati e la loro rispondenza alle necessità esplicite o implicite delle associazioni
- Sviluppano i rapporti nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali, politiche ed economiche presenti nel proprio territorio di riferimento, al fine di favorire la costruzione di rapporti di sussidiarietà tra il mondo del terzo settore e gli altri soggetti del territorio.
4. Il CSV per tali fini destina annualmente – in occasione della formazione del bilancio preventivo e sulla base del programma - una quota delle risorse generali di bilancio alle attività di servizio delle delegazioni, secondo criteri ed indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo e con delega di funzioni, nei rispettivi territori, riconosciuta ai sensi delle leggi vigenti e nei limiti da queste stabilite anche del potere di rappresentanza nei confronti dei terzi.
 5. Le delegazioni territoriali sono governate da un organo amministrativo (Consiglio Direttivo di Delegazione) composto dai tre componenti del consiglio direttivo del CSV eletti tra i candidati di ciascuna di esse. Al suo interno l'organo elegge il Capo Delegazione, che sovrintende alle attività della Delegazione nei limiti e secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo del CSV regionale. Ai componenti sono richiesti gli stessi requisiti e vengono applicate le stesse regole previste per i componenti del Consiglio Direttivo del CSV regionale.
 6. L'organo di amministrazione della delegazione dura in carica quattro anni ed i relativi componenti possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi.
 7. Le attività di controllo e garanzia sulle attività delle delegazioni sono svolte dagli organi di controllo e garanzia del CSV Abruzzo, i quali potranno procedere anche con l'acquisizione di documentazione e/o informazioni utili presso le delegazioni, ovvero con attività ispettiva.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione del CSV ed è composto da 12 consiglieri eletti dall'assemblea in termini di pariteticità territoriale. A tal fine per ciascuna elezione ogni delegazione dovrà esprimere un numero di almeno tre candidati, sottoponendo gli stessi al voto dell'assemblea che esprimerà 12 preferenze in termini di pariteticità territoriale. L'organo di amministrazione delle delegazioni territoriali è composto dai tre componenti del consiglio direttivo eletti tra i candidati di ciascuna di esse.
2. Il Consiglio Direttivo amministra e dirige l'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

In particolare:





- Esegue le deliberazioni dell'assemblea;
 - Elegge nel suo seno il Presidente, che è anche Presidente dell'associazione;
 - Elegge il Vice Presidente – Vicario, che assume le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e, su indicazione del Presidente e in termini di pariteticità territoriale, il Comitato Esecutivo composto di 4 membri, tra i quali necessariamente sono ricompresi il Presidente ed il Vice Presidente Vicario. Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, attua le delibere e le decisioni del Consiglio Direttivo e gestisce l'ordinaria attività del CSV e le attività ad esso delegate dal Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca la persona che provvede al coordinamento operativo e alla tenuta amministrativa dell'associazione;
 - nomina i rappresentanti del CSV negli organismi delle associazioni nazionali di rappresentanza dei Centri di Servizio;
 - determina le sedi effettive e le eventuali sedi operative del CSV;
 - propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento degli organi sociali del CSV;
 - pianifica l'assunzione di personale dipendente e dispone rapporti di collaborazione che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
 - presenta all'Assemblea dei soci il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, il bilancio sociale, il programma annuale di attività;
 - decide, su proposta del Presidente, in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente, all'avvio e all'interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
 - riceve le domande di adesione di nuovi soci, e decide su di esse con motivato parere;
 - richiede alle delegazioni territoriali il parere su questioni inerenti i bilanci e il piano di attività, che deve essere espresso entro 30 giorni;
 - ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - propone all'Assemblea i provvedimenti di esclusione da socio.
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano di diritto i componenti dell'Organo di controllo con funzioni consultive. Partecipano altresì e senza diritto di voto coloro che vengano invitati dal Consiglio stesso.
 4. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni. I componenti il Consiglio Direttivo decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di esercizio della loro carica. Sono rieleggibili ma non possono effettuare più di tre mandati consecutivi.
 5. I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente a maggioranza assoluta.
 6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario. La convocazione è effettuata senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.



7. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del CSV. Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.
8. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.
9. In seno al consiglio non è ammessa delega.
10. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica.
11. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede con l'integrazione del primo dei non eletti, in difetto viene convocata senza ritardo l'assemblea per l'elezione del componente mancante il quale resta in carica fino alla fine del mandato del consiglio del quale entra a far parte e potrà essere rieletto al massimo per altri due mandati.
12. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale.
13. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente; nelle espressioni di voto segreto, in caso di parità di voti, la delibera si intende respinta.

Art. 10 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. E' fatto divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di Presidente per più di due mandati consecutivi e pertanto per un massimo di otto anni. Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e ne garantendo le esecuzioni delle deliberazioni dei predetti organi.
3. Vigila sul buon andamento amministrativo dell'associazione e sull'osservanza dello statuto.
4. Adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile.
5. Esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
6. Il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, instaurando rapporti di collaborazione a sostegno dell'iniziativa dell'associazione.
7. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
8. Il vice Presidente rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal presidente stesso. Egli sostiene il presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Ove il presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il vice presidente può intervenire personalmente in sostituzione del presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.
9. Cura gli interessi dell'associazione ed è il responsabile generale del buon andamento dell'azione sociale nella sua interezza.

Antonio Feg...

Roberto...



10. Sottoscrive gli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.

Art. 11 - ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO

1. Sono organi di garanzia e controllo del C.S.V.:
 - a) L'organo di controllo
 - b) il Collegio dei Garanti.
2. La carica di componente in un organo di garanzia e controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del C.S.V.

Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché ed ancora sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo regolare funzionamento.
2. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 117/2017 esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia specificamente nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In questo caso tutti i componenti saranno revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni degli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. Può in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo acquisendo, a tal fine, dagli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su affari specificamente determinati.
5. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea, salvo il membro effettivo con funzioni di Presidente che – qualora l'associazione sia accreditata come CSV - è nominato dall'Organismo Territoriale di Controllo. Trattandosi di organo collegiale ed in ossequio all'art. 30 c. 5 del Codice del Terzo Settore, almeno uno dei componenti dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di cui all'art. 2397 codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile.
6. I componenti dell'organo di controllo devono essere convocati e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
7. Ai componenti dell'organo di controllo può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio Direttivo.
8. Qualora sia necessario l'organo di controllo vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - COLLEGIO DEI GARANTI



1. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sull'interpretazione e sulla corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari.
2. Esso ha il compito di:
 - a. Interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
 - b. Emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e delibere degli organi dirigenti;
 - c. Disporre la sospensione di cui al precedente art. 6 comma 5
 - d. dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra gli organismi dirigenti, fra organi sociali proponendo, ove occorra, al Consiglio Direttivo provvedimenti disciplinari da irrogare;
 - e. svolgere ogni altra funzione prevista ed attribuita al Collegio dal presente Statuto.
3. E' in ogni caso obbligatorio il ricorso al Collegio dei Garanti, ad istanza della parte più diligente, prima del deferimento della controversia al giudice ordinario.
4. Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza di un membro effettivo, eletti dall'Assemblea e rimane in carica quattro anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente. I componenti restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti per un massimo di tre mandati.
5. Il Collegio è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta se ne presenta la necessità e comunque quando la convocazione è richiesta dagli organi di CSV Abruzzo.
6. Le decisioni del Collegio devono essere prese con il rispetto del principio del contraddittorio e sono inappellabili.
7. Delle proprie riunioni i Garanti redigono apposito verbale che viene conservato a loro cura nell'apposito registro.

Art. 14 - REQUISITI E INCOMPATIBILITA'

Qualora si renda necessario verificare la sussistenza dei requisiti di incompatibilità previsti nel presente statuto, si pronuncia il Collegio dei Garanti su istanza scritta avanzata da un organo sociale o da un socio. Nel caso la verifica dei requisiti in esame si ponga in relazione alla carica di componente dello stesso Collegio dei Garanti si pronuncia l'Organo di Controllo.

Art. 15 - COORDINAMENTO OPERATIVO E AMMINISTRATIVO

La persona, quale coordinatore della gestione operativa e amministrativa del CSV Abruzzo nominata ai sensi dell'art.9, comma 2, partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; predispone, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, la bozza di programma annuale di attività e la bozza di bilancio preventivo, di bilancio consuntivo, di bilancio sociale e li espone allo stesso Consiglio Direttivo. Coordina l'attività del personale dipendente e dei collaboratori; pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere degli organi del CSV.





Art. 16 - BILANCIO E PATRIMONIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere adottato in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci, secondo le modalità e i termini previsti presente statuto.
4. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dell'Organo di Controllo o del Revisore Legale, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.
5. Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. I termini possono essere prorogati per particolari esigenze dal Consiglio Direttivo, fermi restando i tempi per il rispetto delle scadenze di legge e amministrative.
6. E' fatto obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN.
7. Il patrimonio del CSV Abruzzo è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario comprensivi di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, erogazioni donazioni e lasciti, quote associative, contributi degli associati o di terzi. Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.
8. Le entrate del C.S.V. sono:
 - a) Le risorse del FUN ad esso destinate di cui al Codice del Terzo Settore
 - b) Le eventuali quote associative da versarsi all'atto dell'ammissione e anno per anno;
 - c) I contributi straordinari o per particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti;
 - d) I versamenti volontari degli associati
 - e) Le erogazioni, donazioni e lasciti ricevuti
 - f) I contributi degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti o istituzioni private e pubbliche
 - g) Le entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali
 - h) I proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - i) I proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - j) Gli introiti da manifestazioni o raccolte pubbliche



- k) I rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 17 - BILANCIO SOCIALE

1. Il C.S.V. redige annualmente il Bilancio sociale e ne dà adeguata pubblicità ai sensi della lett. l), co. 1, art. 61 del D.Lgs. n. 117/2017, anche attraverso il deposito presso il registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.
2. Nel bilancio sociale si dà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori (art. 16 Codice del Terzo settore) e del monitoraggio dell'organo di controllo.

Art. 18 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Il C.S.V. deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, del Collegio dei Garanti, tenuti a cura dell'organo cui rispettivamente si riferiscono.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali di cui al precedente comma previa richiesta scritta al Presidente. L'esame dovrà essere consentito entro 30 giorni dalla richiesta e, qualora il socio intenda acquisire copie, lo farà a proprie spese.

Art. 19 - TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Il CSV attua, anche attraverso i regolamenti di funzionamento degli organi sociali, politiche di trasparenza e pubblicità dei propri atti. Il programma annuale delle attività del CSV, il bilancio consuntivo, il bilancio sociale ed i curricula degli amministratori sono pubblicati sul sito internet del CSV. Il CSV pubblica altresì ogni altra informazione per la quale sia previsto dalla legge il relativo obbligo.

Art. 20 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto (1/5) dei soci componenti l'assemblea.
2. Le relative deliberazioni sono adottate dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione con le maggioranze per essa previste.

Art. 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Autore Leg

Rob



altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del presente statuto o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2. Qualora l'associazione sia accreditata come CSV, in caso di scioglimento, estinzione o revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad essa assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'Organismo Nazionale di Controllo, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione o, in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN ai sensi dell'art. 63 comma 4 del Codice del Terzo Settore. Nella medesima ipotesi gli eventuali beni mobili o immobili acquisiti dal CSV con le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti da CSV Abruzzo secondo le indicazioni provenienti dall'Organismo Nazionale di Controllo ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice del Terzo Settore.
3. L'Assemblea con lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Nel registro dei soci del CSV Abruzzo verranno automaticamente iscritte le associazioni risultanti socie dei CSV Provinciali, le quali sono considerate a tutti gli effetti soci fondatori del CSV Abruzzo.
2. In sede di prima applicazione del presente statuto, il Consiglio Direttivo verrà costituito da tre componenti per ogni CSV Provinciale, attualmente operante. I consiglieri verranno indicati da ogni consiglio direttivo dei CSV provinciali. Il nuovo Direttivo così composto provvederà alla nomina del presidente. I consigli direttivi dei CSV provinciali restano in carica in qualità di organi di amministrazione delle delegazioni territoriali fino alla scadenza del nuovo Consiglio Direttivo, dovendosi poi procedere a contestuale rielezione.
3. Il Consiglio Direttivo, nominato ai sensi dei commi precedenti, resterà in carica per quattro anni.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme contenute nel Codice del Terzo settore e nel Codice Civile, e ogni altra disposizione prevista dalla Legge.
5. I limiti di mandato per il Presidente, per i componenti il Consiglio Direttivo, e le Delegazioni Territoriali, nonché di ogni altro Organo Sociale, hanno effetto a partire dal primo rinnovo di tali Organi successivo all'entrata in vigore del presente statuto.
6. Il presente Statuto, come modificato, fa riferimento a compiti e obblighi del CSV ed ai rapporti tra questo e gli organismi territoriali e nazionali di controllo ed ha pertanto efficacia condizionata al conseguimento dell'accreditamento ai sensi degli artt. 61 ss. del Codice del Terzo Settore. In difetto dell'accreditamento perderà automaticamente vigore e sarà sostituito dallo Statuto previgente. Perderanno in questo caso vigenza anche gli atti e le deliberazioni assunti in relazione alle norme del presente statuto.



Allegato " E " al mio Atto

N. 5700 di rep. al 6569 di racc.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CASA DEL VOLONTARIATO PROVINCIALE ETS

Art. 1 – Denominazione, sede e durata


E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore o C.T.S.") ed, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente la seguente denominazione: "Casa del Volontariato Provinciale", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di L'Aquila, in Via Saragat n. 10 e con durata illimitata. A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo E.T.S. nel seguente modo: "Casa del Volontariato Provinciale E.T.S."

La "Casa del Volontariato Provinciale E.T.S." può istituire altre sedi sul territorio provinciale.

Art. 2 – Scopo e finalità

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione svolge, sulla base di progetti propri, o concordati con le associazioni socie e con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l'accrescimento della coesione sociale, la crescita



ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l'apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

In particolare si propone di:

- a) favorire il dialogo ed il confronto propositivo e la collaborazione tra le associazioni socie e con gli enti del terzo settore della provincia dell'Aquila, attivando la circolazione delle informazioni sulle attività e sulle iniziative realizzate o in via di realizzazione;
- b) essere riferimento per le istituzioni pubbliche e private del territorio provinciale ed esercitare un'azione di confronto con le istituzioni per garantire l'attuazione d'iniziative a favore delle associazioni socie e degli enti del terzo settore;
- c) favorire la crescita culturale, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa degli enti del terzo settore;
- d) in caso di calamità pubbliche o altri eventi straordinari, in particolare nell'ambito della provincia dell'Aquila, intervenire, anche con la partecipazione delle associazioni socie, con attività umanitarie, di sostegno psicologico e materiale a favore delle popolazioni colpite anche attraverso realizzazioni che favoriscano la ricostruzione sociale della comunità locale;
- e) gestire il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui dispone. Le modalità di utilizzo verranno stabilite da un apposito regolamento che dovrà prevedere una attenta analisi dei costi e dei ricavi di gestione per mantenere in equilibrio i conti.

Art. 3 - Attività

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Per la realizzazione degli scopi l'associazione svolge le proprie attività nei seguenti settori:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) promozione e gestione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- c) promozione e gestione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- e) promozione e gestione dell'accoglienza umanitaria e dell'integrazione sociale dei migranti;
- f) promozione dell'agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma



Giunta Regionale d'Abruzzo

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con le associazioni socie e con altre associazioni ed enti pubblici e privati; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici ecc...

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, individuate dall'Assemblea.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari ed i dipendenti, nel rispetto dei principi di verità e trasparenza.

Art. 4 – Organi

Sono organi dell'associazione "Casa del Volontariato provinciale E.T.S.".

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore legale dei conti al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del C.T.S..

Pickens Leaf

Bob S. Clark



Art. 5 – Assemblea

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione "Casa del Volontariato E.T.S."

L'Assemblea è costituita dagli Enti di Terzo settore aderenti nella persona dei loro rappresentanti legali o da un loro delegato. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria per la discussione delle proposte di modifica statutaria o di suo scioglimento e liquidazione.


La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto; in tal caso il Presidente provvederà alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega; ogni socio può portare massimo due deleghe.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero di intervenuti non inferiore al numero dei membri del Consiglio Direttivo e può aver luogo dopo 24 ore dalla prima.

L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della



data dell'adunanza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al programma d'attività proposto dal Consiglio Direttivo;

- deliberare in merito al bilancio preventivo;

- deliberare in merito al bilancio consuntivo sul bilancio sociale e sulla relazione dell'attività svolta;

- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico delle organizzazioni aderenti;

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

- eleggere i componenti dell'Organo di Controllo;

- deliberare sulla sostituzione di componenti del direttivo decaduti o dimessisi;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e sulle proposte di modifica dello statuto;

- delibera su eventuali regolamenti proposti del direttivo;

- deliberare in merito ad ogni altra materia che non sia di competenza di altri organi statutari.

Art. 6 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ed è eletto dall'Assemblea tra i componenti delle associazioni aderenti ed è composto da cinque componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i componenti sono

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno sette giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. I Consigli possono essere tenuti anche in videoconferenza o con altra modalità che assicuri la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare in tempo reale al dibattito.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. realizzare i deliberati dell'assemblea e dirigere l'associazione;
- b. emanare disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione;
- c. eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
- d. nominare il Vice presidente che avrà il compito di sostituire il presidente in caso di impedimento;
- e. amministrare il patrimonio dell'associazione e predisporre un regolamento per utilizzo dello stesso;
- f. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- g. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;



h. favorire l'aggregazione delle organizzazioni aderenti, garantendo il rispetto dell'originaria identità di ciascuna;

i. realizzare il collegamento delle organizzazioni per la ricerca e la definizione di un'azione unitaria, armonizzando i vari apporti attorno ad obiettivi comuni;

j. sostenere e collegare le iniziative e le attività delle organizzazioni aiutandole a potenziare l'efficacia operativa;

k. promuovere occasioni di confronto, organizzando momenti di formazione e di sensibilizzazione;

l. affiancare le organizzazioni nei rapporti con i responsabili delle istituzioni e degli Enti locali;


m. rappresentare le organizzazioni aderenti, se necessario, presso le autorità e gli organismi locali;

n. accogliere o rigettare le domande delle organizzazioni che intendono aderire;

o. ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea, di norma ogni quattro anni, e sono rieleggibili. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

Possono essere sostituiti, su proposta della Presidenza, i componenti che dovessero dimettersi o decadere dalla carica di componente il Consiglio.



Direttivo stesso, fino ad un massimo di 1/3 dei componenti eletti dall'assemblea.

La proposta di sostituzione deve essere approvata dall'assemblea a maggioranza.

Art. 7 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente è rieleggibile per non più di due mandati o otto anni.

Il Presidente:


- Convoca e presiede l'Assemblea;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- Predisporre il bilancio preventivo ed il programma delle attività;
- Predisporre il bilancio consuntivo - e la relativa documentazione - e la relazione sulla gestione.

In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Art. 8 - Collegio dei sindaci

Il collegio dei sindaci è l'organo di controllo dell'Associazione, vigila sull'osservanza della Legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo,



fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

Art. 13 - Aderenti

Possono aderire all'associazione "Casa del Volontariato provinciale E.T.S." gli Enti di Terzo Settore senza scopo di lucro iscritti al Registro Unico Nazionale da almeno due anni che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione l'associazione dichiara di accettare senza riserve lo Statuto; l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.


Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di

Antonio Longo

Roberto S. Longo



versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta;
- b) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- c) indegnità deliberata dal Consiglio;
- d) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo di esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.


Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 14 - Patrimonio

La quota associativa a carico degli E.T.S. aderenti alla "Casa del Volontariato E.T.S." è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

L'associazione "Casa del Volontariato E.T.S." trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dal patrimonio costituito da:

- a. quote associative e contributi degli E.T.S. aderenti;
- b. contributi di privati;
- c. contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;



- d. contributi di organismi internazionali;
 - e. donazioni e lasciti testamentari;
 - f. erogazioni liberali da associazioni e terzi;
 - g. entrate derivanti da convenzioni;
 - h. ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate;
- eventuali attività commerciali devono essere svolte in via non prevalente;
- i. rendite derivanti da beni mobili o immobili di proprietà dell'associazione ed altri beni pervenuti ed essa a qualunque titolo.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 - Norma transitoria

Sino all'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo 2019 resteranno in carica gli attuali organi di amministrazione e controllo. In quella sede, dopo la discussione del bilancio, si procederà al rinnovo degli stessi.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica

Antonio Fazio

Paolo D. Sclafani



quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Antonio Lupo

Roberto D. S. S.

